

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 10/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 3 settembre 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che in data 16 febbraio 2004 sottoscriveva una fideiussione a favore della parte convenuta per garantire l'esposizione debitoria di una società in accomandita semplice, nella quale rivestiva anche il ruolo di socio accomandante. L'intermediario, con nota del 9 giugno 2014, avanzava la richiesta del pagamento di € 12.697,02 a seguito della revoca di una linea di credito in conto corrente concessa alla società garantita dalla fideiussione. Con il reclamo del 21 luglio 2014 ed il successivo ricorso parte attrice contesta la richiesta dell'intermediario, precisando che le quote societarie di cui era titolare sono state oggetto di cessione in data 3 aprile 2012. A seguito della stipula di tale atto si sarebbe infatti verificata – a dire del ricorrente – “l'estinzione del soggetto per il quale la garanzia era stata prestata”. Evidenzia, inoltre, che la controparte ha violato l'obbligo di informativa di cui all'art. 119 TUB poiché non si è curata di inviare alcuna comunicazione in ordine al rapporto garantito a far data dal 16 febbraio 2004 sino al febbraio 2014.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha preliminarmente ricostruito la vicenda in termini coincidenti con quanto affermato dal ricorrente, evidenziando come quest'ultimo abbia contestato la pretesa creditoria nascente dalla garanzia prestata a favore di una



società in accomandita semplice, le cui quote erano state cedute con atto pubblico del 3 aprile 2012. Precisa nel merito che a nulla rileva l'avvenuta cessione della quota societaria, poiché la posizione debitoria esistente in capo al ricorrente nasce da un rapporto fideiussorio, la cui validità ed efficacia prescinde dalle vicende che hanno interessato la società garantita. Richiama a supporto della propria posizione la decisione n. 5712/2013 del Collegio ABF di Napoli su una vicenda analoga.

Contesta l'assunto della controparte secondo cui il debitore principale sarebbe estinto per effetto della modifica della ragione sociale e/o per il venir meno della pluralità dei soci ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c. Infatti, come anche evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, n. 20558/2012), la sola modifica della ragione sociale non implica la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso. Precisa, inoltre, che lo scioglimento della società non è conseguenza automatica del venir meno della pluralità dei soci, bensì è necessario che la stessa non venga ricostituita nel termine di 6 mesi: nel caso in oggetto la sola allegazione dell'atto di cessione di quote non proverebbe pertanto l'avvenuta estinzione.

In relazione all'asserita violazione dell'art. 1956 c.c. (rubricato "liberazione del fideiussore per obbligazione futura"), l'intermediario fa presente che con l'atto di concessione della fideiussione il garante si obbliga a tenersi informato della situazione patrimoniale del debitore. Il ricorrente non ha mai inoltrato alcuna richiesta di informazioni circa l'esposizione debitoria della società garantita; richiama a supporto la decisione n. 2517/2012 del Collegio di Napoli.

In ogni caso, secondo la parte convenuta, in presenza di una "clausola a prima richiesta" (come quella contenuta nell'art. 7, comma 1, dell'atto di concessione della fideiussione) quello un questione sarebbe un contratto autonomo di garanzia, il quale ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. Per quanto riguarda, invece, la violazione degli obblighi di informativa al cliente, la parte convenuta ritiene che la questione dell'applicabilità dell'art. 119 TUB al caso in contestazione non rilevi comunque ai fini della validità della fideiussione prestata dal ricorrente.

Infine, in relazione alla segnalazione del nominativo del ricorrente in CR della Banca d'Italia, l'intermediario fa presente che, ai sensi della vigente normativa di settore, vi è l'obbligo in capo alle banche di segnalare le posizioni di "sofferenza" a prescindere dal loro ammontare; nel caso in oggetto, data l'esposizione debitoria della società garantita (che emerge anche dalle allegazioni della controparte), la parte convenuta ha proceduto alla segnalazione in CR sia della società, in qualità di debitore principale, sia del ricorrente a titolo di fideiussore.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all'ABF quanto segue: "1) ritenere e dichiarare che [il ricorrente] non è fideiussore della [società beneficiaria]; 2) conseguentemente, dichiarare che il ricorrente non è debitore dell'[intermediario] per la causale indicata in ricorso; 3) ritenere e dichiarare che [l'intermediario] ha violato il dovere di informativa di cui all'art. 119 TUB e, conseguentemente, dichiarare estinto l'eventuale diritto di credito, se mai esistente, nei confronti del [ricorrente]; 4) ordinare la cancellazione a cura e spese dell'[intermediario] del nominativo del [ricorrente] dalla centrale rischi della Banca d'Italia, ove effettuata; 5) condannare l'[intermediario] al risarcimento per i danni subiti dal [ricorrente] nella vicenda narrata, stante il comportamento dell'[intermediario], quantificandone l'ammontare".

La parte resistente ha chiesto all'ABF che "il ricorso proposto sia respinto e che venga dichiarata la validità ed efficacia della fideiussione rilasciata dall'istante a garanzie delle obbligazioni assunte dalla società (...) nei confronti dell'intermediario, nonché la legittimità della segnalazione in CR della posizione del fideiussore".

DIRITTO

Il ricorrente fonda la propria richiesta di liberazione dal vincolo fideiussorio su due differenti argomentazioni: (i) la dismissione delle quote della società garantita; (ii) l'assenza di comunicazioni da parte dell'intermediario beneficiario della garanzia in corso di rapporto. Si tratta di fideiussione sottoscritta in via solidale da più soggetti, oltre al ricorrente, a garanzia di un importo sino a € 24.500,00 (affidamento in conto corrente per un accordato di € 10.000,00). Il rapporto garantito è stato segnalato a sofferenza per € 12,7 mila (pari all'utilizzato) e con esso anche la posizione dei fideiussori.

Ai fini dell'analisi delle argomentazioni suddette, rileva la valenza giuridica delle circostanze invocate dal ricorrente rispetto al fine dallo stesso perseguito. Al riguardo Il Collegio richiama la propria decisione n. 5712/2013, che ha deciso una questione analoga rigettando le richieste di parte attrice: "In verità, (...) la cessione delle partecipazioni sociali (...) [non costituisce] un accadimento che valga a estinguere l'obbligazione fideiussoria. Una volta prestata, l'obbligazione fideiussoria, quale garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, segue la sorte del debito principale e permane sino a quando quest'ultimo non venga meno. Il ricorrente si duole anche di non avere ricevuto informazioni sull'andamento dell'esposizione debitoria della società garantita. Su questa questione questo Arbitro ha avuto già modo di esprimersi, giungendo a conclusioni non propriamente univoche (sul diritto del fideiussore a ottenere una comunicazione periodica sull'esposizione debitoria cfr. decisioni ABF, Collegio di Milano, nn. 575/2013, 3014/2012 e Collegio di Napoli, n. 4344/2013; in senso non del tutto conforme - sulla scia del pronunciamento della Corte di legittimità 9 novembre 2007, n. 23391 - cfr. decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2517/2012). In verità, la soluzione del quesito ruota sulla interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 119 TUB, che impone, a carico degli intermediari, specifici obblighi informativi nei confronti dei clienti nel caso in cui il vincolo sia da ricondurre a un contratto di durata. In passato, invero, il carattere di durata della fideiussione è stato disconosciuto, atteso che tale garanzia personale prevede un'obbligazione da eseguirsi istantaneamente alla scadenza dell'obbligazione principale o anche a un dato termine da essa, sempre che non vi abbia provveduto personalmente il debitore principale. In questa prospettiva, il fatto che essa contempri un'esecuzione successiva rispetto alla data di costituzione della garanzia ha indotto ad annoverarla tra i contratti a esecuzione differita. Appare più corretto, tuttavia, ricondurre l'interesse che la fideiussione è tesa a soddisfare all'impegno sotteso alla garanzia, un impegno che appare, per conseguenza, mirato a soddisfare un bisogno durevole del creditore, che va apprezzato in via continuativa e anche a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale e dall'adempimento del debitore principale. Questa impostazione induce, per conseguenza, a inquadrare anche la fideiussione tra i contratti di durata e, quindi, a ricomprendere anche il relativo rapporto contrattuale nella sfera di applicazione di cui all'art. 119 t.u.b."I

L'argomentazione spesa dal ricorrente è perciò esatta nella misura in cui rivendica il diritto, verso l'intermediario, a ricevere l'informativa periodica ex art. 119 TUB; l'eventuale violazione di obblighi informativi a carico del creditore nei confronti del fideiussore, però, non risulta rilevare ai fini della specifica decisione che il Collegio è stato sollecitato ad assumere, in quanto non incide in alcun modo sull'esistenza del vincolo fideiussorio, che - come già evidenziato - permane a dispetto della cessione delle partecipazioni sociali. "In conclusione - afferma la predetta decisione n. 5712/2013 -, il ricorso va respinto perché il ricorrente non ha ragione di sottrarsi al vincolo fideiussorio volontariamente concesso a tutela del debito principale e a beneficio dell'intermediario resistente".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto concerne la doglianza relativa all'iscrizione in CR, il Collegio, rilevando la mancanza della produzione della visura, ritiene che dalle deduzioni delle parti si evinca che la segnalazione del nominativo del ricorrente si riferisce alla garanzia personale rilasciata nell'interesse della società. La segnalazione in contestazione è stata eseguita in un periodo successivo alla previsione dell'obbligo di dare comunicazione al soggetto interessato della segnalazione presso l'archivio pubblico CR, previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 139/91, come aggiornata il 4 marzo 2010. Se è vero che l'intermediario non allegato prova di aver effettuato tale comunicazione, è anche vero che il ricorrente non solleva un problema di natura formale in ordine alla segnalazione a sofferenza. In altri termini, la segnalazione è necessaria per tutti i coobbligati (a cominciare dai fideiussori), quindi, ricostruita la vicenda in questa prospettiva, non vi è alcuna censura da sollevare all'intermediario, il quale poi non aveva alcun obbligo di cancellare l'iscrizione, rimanendo valida, per i motivi ora detti, la causa dell'iscrizione.

In ogni caso – e per completezza - il Collegio osserva che la richiesta risarcitoria, oltre a non trovare fondamento nel fatto ingiusto, difetta di qualsivoglia supporto probatorio dei danni asseritamente subiti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI